

XIV legislatura

A.S. 3368:

“Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Aprile 2005

n. 138

INDICE

Articolo 1 (Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato).....	pag. 1
Articolo 2 (Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei Carabinieri)	pag. 4
Articolo 3 (Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato).....	pag. 7
Articolo 4 (Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia).....	pag. 9
Articolo 5 (Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia).....	pag. 11
Articolo 6 (Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)	pag. 11
Articolo 7 (Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).....	pag. 12
Articolo 8 (Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).....	pag. 13
Articolo 9 (Copertura finanziaria).....	pag. 14

Articolo 1

(Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato)

Il comma 1 estende agli addetti del comparto sicurezza e difesa l'autorizzazione all'assunzione, nei limiti delle risorse stabilite dall'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("finanziaria 2005") in deroga al blocco previsto dal comma 95 del medesimo articolo per l'anno 2005.

Nell'ambito delle priorità indicate si provvede a sostituire la lettera h) dell'articolo 1, comma 97, della legge finanziaria 2005 al fine di consentire l'immissione in ruolo del solo personale civile degli arsenali militari, in riferimento a procedure concorsuali già conclusesi al 30 settembre 2004.

Ai fini delle immissioni in ruolo autorizzate nel comparto sicurezza, il comma 2 dispone la precedenza ai volontari in ferma breve delle forze armate, i quali risultino, al termine della ferma, nelle graduatorie valevoli per l'accesso ai livelli iniziali delle carriere nelle forze di polizia.

Nulla da osservare in ordine ai primi due commi.

Il comma 3 provvede a stanziare 4.414.095 di euro nel 2005 e 5.885.460 di euro a decorrere dal 2006, per l'assunzione di 189 agenti ausiliari della Polizia di Stato (appartenenti al 60° corso agenti ausiliari della P.S.), in deroga al blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2005.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lett. b) della legge finanziaria 2005, a disporre l'ulteriore trattenimento in servizio, a domanda, fino a tutto il 2005, degli agenti della polizia di Stato che abbiano frequentato il 61° e 62° corso per agenti ausiliari (servizio di leva).

La RT determina la quantificazione dell'onere stimato per le misure di cui ai commi 3 e 4, individuandone il limite massimo di spesa sulla base di una analitica ricostruzione dell'onere da sostenersi per le assunzioni, rispettivamente, a regime e per il solo 2005.

Oneri art.1, commi 3-4*

Oneri annui 31.000	Unità	2005	2006	Regime
189 Ag.(1°aprile) 60° corso	189	4.414.095	5.885.460	5.885.460
Proroga ag. Aus. 61° corso	522	12.191.310	0	0
Proroga ag. Aus. 62° corso	600	4.671.000	0	0
	1311	21.276.405	5.885.460	5.885.460

* La proroga del servizio fino al 31 dicembre 2005 degli agenti ausiliari del 61° e 62° corso prevista dal comma 4 trova copertura nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge finanziaria 2005, entro un limite massimo di 17.000.000 euro (onere pari a 16.862.310).

L'illustrazione dei parametri assunti in RT indica, ai fini della quantificazione complessiva, un onere lordo annuale unitario pari a 31.000 euro, corrispondente alla posizione economica di agente semplice.

Sotto il profilo metodologico, la relazione tecnica attesta inoltre che l'importo considerato comprenderebbe anche gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione oltreché ai trattamenti accessori, poiché si tratterebbe di personale già in servizio, per cui dette spese risulterebbero già coperte a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

In relazione al comma 3, preliminarmente, atteso che la norma appare costituire un limite massimo di spesa, sarebbero utili elementi di chiarificazione in ordine alla sua compatibilità con la tipologia di onere coperto, che configura il riconoscimento di diritti soggettivi, ciò anche tenendo conto di una clausola di salvaguardia generale all'articolo 9 del decreto.

Circa i profili di quantificazione, la RT si limita ad assumere quale parametro di costo la sola stima annuale di 31.000 euro, corrispondente alla posizione di agente semplice, a partire dal 1° aprile 2005.

Al riguardo, giova rammentare che l'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prescrive che, per le disposizioni legislative inerenti il pubblico impiego, oltre a puntuali elementi circa il numero dei destinatari ed il loro costo unitario attuale, la relazione tecnica debba opportunamente contenere stime inerenti anche gli effetti diretti ed indiretti che conseguono alla attuazione della misura sino alla sua definitiva attuazione.

Sarebbe utile, pertanto, acquisire quantomeno la stima degli effetti finanziari conseguenti alle prevedibili progressioni per anzianità, a "ruolo aperto", del contingente dei 189 agenti assunti, ai gradi di agente scelto (dopo 5 anni di servizio), ad assistente (dopo 5 anni nella qualifica di agente scelto) e ad assistente capo (dopo 5 anni di servizio nel grado di assistente) previste dagli articoli 7, 10 e 12 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

In relazione al prolungamento sino a tutto il 2005 del trattenimento degli agenti appartenenti al 61° e 62° corso, disposto invece dal comma 4, occorre anzitutto acquisire informazioni in ordine alla correttezza del criterio adottato nella quantificazione dell'onere, che assume a parametro l'importo di 31.000 euro annui, corrispondente invece alla posizione economica della qualifica di agente semplice, ma appartenente ai quadri permanenti.

Inoltre, circa l'asserita invarianza degli oneri di equipaggiamento, accasermamento etc., che rimangono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, sarebbe opportuno conoscere se risulti privo di altri effetti finanziari - oltre alla variazione del trattamento economico - la trasformazione del rapporto da agente ausiliario ad agente permanente, sia con riferimento alla dotazione individuale che in relazione al diritto all'alloggio e ad altri diritti suscettibili di determinare oneri (mensa etc.). Quanto poi al riferimento agli ordinari

stanziamenti di bilancio, ciò conferma che per molti versi il bilancio è costruito con criteri diversi dalla legislazione vigente e che scontano in qualche caso la legislatura futura.

Articolo 2

(Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei Carabinieri)

Con le medesime finalità dell'articolo 1, comma 3, è autorizzato un limite di spesa di 18.000.000 di euro in favore del Ministro della difesa, per le occorrenze legate ai fabbisogni d'organico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno in corso, da coprire attraverso il richiamo, entro il 2005, dei carabinieri ausiliari che, al termine del servizio di leva, siano risultati idonei ai fini della ferma quadriennale¹.

Il comma 2 reca la copertura dell'autorizzazione di spesa, indicata a valere delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge finanziaria 2005.

Di seguito, si espone il dettaglio degli oneri quantificati in RT sulla base delle mensilità di servizio, o frazione di esse, da prestare fino al 31 dicembre 2005.

¹ Il secondo periodo prevede inoltre che ai carabinieri richiamati sia corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma prefissata dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226 e che, nell'eventualità il periodo di richiamo risulti superiore a sei mesi, prestato senza demerito, per essi si applichino le disposizioni previste dall'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226 in materia di riserva ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.

Oneri articolo 2

Oneri unitario annuo*	Decorrenza richiamo 2005	Unità	Oneri RT	Unità medie
1° scaglione	01-apr	479	6.096.918	359
2° scaglione	01-apr	251	3.194.853	188
3° scaglione	15-mag	264	2.800.254	165
4° scaglione	15-giu	216	1.985.635	117
5° scaglione	15-ago	225	1.431.948	84
6° scaglione	15-set	225	1.113.737	66
7° scaglione	15-nov	356	755.220	45
8° scaglione	15-dic	272	192.341	12
Totale oneri			17.570.906	1.036

**pari a 16.971 €*

Per i profili di interesse, assumendo la possibilità della ferma per la totalità degli scaglioni 2005 - nonostante il prolungamento al 31 dicembre rivesta natura solo volontaria, “a domanda”, sarebbe utile acquisire elementi di chiarificazione circa il computo realizzato per la quantificazione degli oneri e circa la previsione delle “unità medie” previste mensilmente in servizio.

Inoltre, analogamente a quanto riferito circa l'articolo 1, pur non trattandosi di aspetto direttamente riconducibile al provvedimento in questione, sarebbe utile acquisire dati puntuali circa le posizioni lavorative che, a far data dal 2006, al termine delle proroghe disposte dall'articolo in esame per il personale ausiliario, siano comunque destinate ad essere coperte con arruolamenti straordinari, ovvero mediante le procedure di cui all'articolo 1, commi 96 e 97, della legge finanziaria 2005, atteso che il dimensionamento dell'organico dell'Arma dei Carabinieri, diversamente dalla polizia di Stato, non comprende il contingente di leva (che costituisce, invece, dotazione a sé stante), per cui l'abolizione della leva non ha effetti rispetto all'organico ordinario.

In proposito, potrebbe essere utile acquisire elementi di dettaglio circa la stima dell'effettivo fabbisogno di unità ausiliari da sostituirsi, a partire dal 2006, con unità effettive a tempo indeterminato.

Qualche osservazione va formulata anche circa l'illustrazione dei parametri adottati per la quantificazione riportata in RT, che indica un onere annuale pari a 16.971,27 euro (1.414,27 euro mensili), corrispondente alla posizione equivalente a quella dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 agosto 2004, n. 226. In proposito, dalla ricognizione delle tavole del costo medio per competenze fisse 2003 elaborato dalla R.G.S. (I.G.O.P) (aggiornate al dato dell'inflazione programmata 2004 e comprensive dell'incremento contrattuale 2002/2003), l'importo sembrerebbe leggermente sottostimato (1.656,5 euro mensili lordi indicati dalle tavole, comprensivi degli oneri contributivi), rispetto al trattamento spettante al carabiniere ausiliario.

Come segnalato in relazione all'articolo 1, commi 3 e 4, l'importo considerato comprenderebbe inoltre gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori, poiché trattasi di personale già in servizio per cui le spese citate risulterebbero già coperte a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio a l.v.. Valgono al riguardo le medesime osservazioni svolte a proposito dell'articolo 1, anche in ordine alla sua compatibilità con la tipologia di onere coperto, che configura il riconoscimento di diritti soggettivi.

Articolo 3

(Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato)

Al comma 1 è previsto che l'alimentazione degli ulteriori fabbisogni d'organico per il 2005 sia riservata a coloro che hanno prestato servizio ausiliario di leva nel Corpo. Il secondo periodo del comma stabilisce che, a partire dal 2006, l'alimentazione dei quadri permanenti debba avvenire mediante le ordinarie modalità previste per il personale che presta nel Corpo servizio di leva.

Il comma 2 prevede che le risorse inizialmente destinate all'assunzione di 50 vice ispettori del Corpo forestale dello Stato dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, siano ora destinate per l'assunzione di 63 operatori del medesimo Corpo.

In relazione al comma 1, la RT non riferisce nulla, asserendo che trattasi di misura meramente ordinamentale.

Sarebbero utili tuttavia chiarimenti in ordine al contenuto dell'articolo così come rappresentato nella relazione illustrativa, secondo cui esso sarebbe inteso ad "evitare gli effetti del blocco delle assunzioni introdotto dall'ultima legge finanziaria, che potrebbe determinare l'impossibilità di soddisfare legittime aspettative".

La quantificazione dell'onere in RT relativamente al secondo comma, concernente l'assunzione di 63 operatori del Corpo forestale dello Stato, nel limite di spesa disposto in relazione alla autorizzazione di spesa finalizzata all'assunzione di n. 50 vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 marzo 2004, n. 77, viene di seguito riportata:

Oneri articolo 3, comma 2

	A	B	C	D=B/C
Anno	Costo unitario vice ispettori	Costo totale 50 vice ispettori	Costo Unitario operatori forestali	Unità operatori forestali
2004		250.000		
2005	11.587,89	579.394,50	7.354,80	
2006	11.587,89	144.848,38	1.225,80	
	37.551,45	1.408.179,00	24.695,53	
2007	37.551,45	1.877.572,50	29.634,63	63,35

Per i profili di quantificazione, occorre premettere che dalla consultazione delle tavole del costo medio per competenze fisse 2003 elaborate dalla R.G.S (aggiornate al dato dell'inflazione programmata 2004 e comprensive dell'incremento contrattuale 2002/2003), l'importo lordo corrispondente alla posizione di operatore forestale risulterebbe pari a 30.350 euro, talchè il numero delle posizioni da coprire non risulterebbe pari ai 63 bensì a 61 unità.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si segnala che, dalla ricognizione della RT predisposta a suo tempo all'emendamento che introduceva la misura concernente tra l'altro l'assunzione dei 50 vice ispettori, tale copertura, oltre a considerare un importo di 250.000 euro relativamente ad oneri da sostenersi per le prove concorsuali nel 2004, contabilizzava 579.394 euro a decorrere dal 1° gennaio 2005. Dalla relazione illustrativa al testo ora in esame si evince invece che l'assunzione riguarderebbe 63 operatori forestali già vincitori di concorso (per cui sarebbe risolto il problema della quantificazione degli oneri 2004, in relazione allo svolgimento delle prove), rimanendo il problema della decorrenza degli oneri dal 1° gennaio 2005, con un disallineamento rispetto all'assunzione delle n. 50 unità, che dovrebbe avvenire non prima dall'aprile del corrente anno.

In altri termini, anche senza dedurre l'onere dalla ripartizione della copertura "a regime" rispetto al costo medio unitario da sostenere per operatori forestali, sarebbe

necessario acquisire una integrazione alla RT volta a dare evidenza della puntuale quantificazione degli oneri effettivi di spesa per la nuova destinazione, distintamente per gli anni 2005, 2006 e a regime dal 2007, al fine di valutarne la congruità della copertura finanziaria originaria anche nella sua articolazione cronologica, coerentemente con il dettato dell'articolo 11-ter, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468².

Articolo 4

(Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia)

Il primo comma provvede alla istituzione della Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale, a cui viene trasferito il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1982, n. 121.

A tal fine, al comma 2 è posta una clausola di invarianza della spesa attuata tramite:

A) la soppressione della funzione di “direttore della scuola di perfezionamento delle forze di polizia” in corrispondenza alla qualifica di prefetto, nella tabella B del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, assegnata alternativamente ad un dirigente generale della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri della Guardia di finanza.

²In proposito, va segnalato che l'apposita RT a suo tempo, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e depositata presso la V Commissione della Camera dei deputati in data 10 marzo 2004, dimostrava analiticamente la quantificazione degli oneri per l'assunzione dei 50 vice ispettori, prevedendo, altresì, uno scadenziamento delle assunzioni nell'arco temporale 2004-2006 coerente con la spesa prevista per i tre esercizi finanziari.

B) l'accorpamento della citata funzione, ad invarianza di organico, ai compiti del "Dirigente generale della pubblica sicurezza" di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

C) il rinvio al provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle modificazioni riguardanti l'articolazione degli uffici, delle competenze e delle piante organiche della polizia criminale, e dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, nell'ambito del Dipartimento della P.S.

La RT reca una breve descrizione del contenuto dell'articolo, sottolineandone l'invarianza d'oneri rispetto alla legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di competenza, occorre rilevare che l'istituzione di nuove articolazioni organizzative non investe solo la sfera attributiva delle competenze dirigenziali, ma implica una modifica alla articolazione delle unità amministrative degli uffici ed una rideterminazione dei connessi fabbisogni di personale.

In proposito, pertanto, l'effettiva invarianza d'oneri della misura dovrebbe essere dimostrata mediante l'acquisizione di dettagli circa l'articolazione della nuova struttura, le posizioni dirigenziali ad essa destinate, nonché relativamente alle unità di personale che si prevede siano ad essa preposte, provvedendosi, nel contempo, ad indicare le contestuali riduzioni dei fabbisogni organizzativi e delle unità lavorative assegnate ad altre strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 5

(Ammodernamento e potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia)

L'articolo autorizza il mantenimento nel 2005, in conto residui, delle risorse provenienti dagli anni precedenti e non ancora utilizzate sul capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero degli interni.

La RT non affronta la misura.

Per i profili di competenza, ritenuto che, in assenza della citata deroga, i fondi in questione avrebbero costituito comunque economie (con esclusione di quelli dell'esercizio 2004), sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa gli ipotizzabili effetti di cassa connessi al loro mantenimento in bilancio nel 2005. Costituisce comunque una deroga alle norme di contabilità la permanenza in bilancio di somme risalenti ad esercizi anteriori all'ultimo, oltretutto in base ad una norma – come quella in esame – entrata in vigore quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio. L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 468 del 1978 prevede infatti che "chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto".

Articolo 6

(Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)

L'articolo provvede alla sostituzione dell'articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), provvedendo alla specificazione delle finalità relative al progetto AENEAS ed inerenti la destinazione dei relativi limiti di spesa, già stabiliti dalla norma vigente in 23 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006.

La RT nulla riferisce in merito.

La relazione illustrativa afferma che la modifica sarebbe tesa al superamento della rigidità dell'attuale formulazione del comma 544, dal momento che lo stanziamento previsto potrebbe risultare superiore alle effettive esigenze del progetto AENEAS.

Al riguardo, per i profili di competenza, pur trattandosi di limiti di spesa, immutati nel loro ammontare complessivo previsto dalla legislazione vigente, sarebbero utili elementi circa gli interventi aggiuntivi volti “alla piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo” disposti nella nuova formulazione del comma 544 della legge finanziaria 2005, così come relativamente agli elementi da cui si desume che lo stanziamento assegnato per il progetto potrebbe risultare superiore al contributo a carico dell'Italia stabilito in sede U.E..

Articolo 7

(Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il primo comma dispone che, relativamente alle procedure concorsuali già autorizzate, il concorso per il profilo di direttore aereonavigante (posizione economica C2) sia indetto per n. 4 unità nell'ambito del profilo di pilota di aereo nell'ambito del profilo di elicotterista esperto della corrispondente posizione economica C2, ad organico invariato.

Il comma 2 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno la individuazione delle modalità di reclutamento, in attesa dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

La RT nulla riferisce in merito.

Per i profili di interesse, nulla da osservare se non la richiesta di una conferma circa la esatta corrispondenza, sotto il profilo finanziario (omnicomprensivo di tutte le indennità), delle posizioni di pilota di aereo (elicotterista esperto) con quella di direttore aereonavigante, entrambe corrispondenti alla posizione economica C2.

Articolo 8

(Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo dispone l'incremento di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2005 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252.

La RT evidenzia che già la relazione tecnica relativa alla legge n. 252 recava l'indicazione per cui la distribuzione delle risorse a copertura si sarebbe potuta effettuare solo all'atto delle approvazione dei relativi decreti delegati ed al conseguente riassetto di contingenti delle qualifiche tecnico-operative.

Sulla base delle proiezioni effettuate sarebbe emersa pertanto la necessità di corrispondere un incremento economico al personale dei settori operativi (pari a 22.000 unità) per un ammontare di 21 euro lordi a persona.

Lo stanziamento in questione avrebbe pertanto la funzione di adeguare i finanziamenti già predisposti al riordino dei profili professionali oggetto della delega (e pari a 15,5 mln di euro per il 2004; 12,9 mln di euro per il 2005 e 12,5 mln di euro a decorrere dal 2006).

Al riguardo, in ciò riprendendo argomenti già ampiamente affrontati in relazione alla discussione dello schema di D.P.R n. 433³ circa la non scontata neutralità finanziaria della rideterminazione dei contingenti professionali, occorre anzitutto rilevare che la norma è configurata quale limite massimo di spesa, circostanza in relazione alla quale occorre acquisire chiarimenti in ordine alla sua compatibilità con la tipologia di onere coperto, relativo al riassetto dei contingenti appartenenti alle qualifiche tecnico-operative, che si configura chiaramente quale diritto soggettivo.

Per i profili di quantificazione, sarebbe necessario acquisire dettagli circa il criterio di computo adottato per pervenire alla stima dell'importo dell'onere a regime, specificando in particolare se lo stesso è computato al lordo o al netto dei contributi a carico dell'amministrazione.

Articolo 9

(Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria dispone che, a fronte degli oneri previsti dagli articoli 1, comma 3, e 8 pari a 8.414.095 euro per il 2005 ed a 9.885.460 euro a decorrere dal 2006, si provveda:

- a) per euro 5.000.000 per il 2005 e per euro 6.900.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente dell'accantonamento del ministero dell'interno del fondo speciale 2005/2007;

³Cfr. Nota di lettura n.128, recante il "Regolamento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

- b) per euro 3.414.095 e 2.985.460 per il 2007, attraverso la riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, nei termini degli stanziamenti previsti in tabella C della legge finanziaria 2005;
- c) quanto a euro 9.885.460 per il 2006 (a decorrere dal), mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sintesi nuovi oneri provvedimento

	2005	2006	2007	Regime
Art. ,comma 3	4.414.095	5.885.460	5.885.460	
Art. 8	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
Totali	8.414.095	9.885.460	9.885.460	9.885.460

Copertura finanziaria

	2005	2006	2007	Regime	Cop.fin.
Art. ,comma 3 e art 8	5.000.000	0	6.900.000		F.S/corr. 2005/2007
	3.414.095	0	2.985.460		Art.9-ter 468/78 (Tab C)
	0	9.885.460	0		Fond. art.10, co. 5 L.307/04
Totali	8.414.095	9.885.460	9.885.460	9.885.460	

Per i profili di interesse, occorrerebbe acquisire chiarimenti in ordine alla congruità della copertura assicurata dall'onere per il 2006, che si avvale delle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 307 del 2004, di conversione del decreto

legge 29 novembre 2004, n. 282, pur rilevando che al fondo affluisce anche parte delle maggiori entrate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Si ricorda al riguardo che, già in sede di discussione del disegno di legge istitutivo del fondo, furono sollevate perplessità circa l'effettivo ammontare delle risorse che sarebbero affluite al fondo rispetto a quelle allora stimate in RT e derivanti dalla proroga del condono edilizio (valutate in 2.215,5 milioni per il 2005)⁴.

Da ultimo, presso la V Commissione della Camera dei deputati (in sede riunita con la VII), nel corso della discussione dell'A.C. 5697, recante il disegno di legge di conversione del D.L. n. 7/2005 (già approvato dal Senato), per analogia disposizione di copertura degli oneri di cui all'articolo 7-septies il relatore ha ribadito la necessità di chiarimenti da parte del Governo circa la dotazione effettiva e l'ammontare delle risorse disponibili del fondo per gli interventi di politica economica, tenuto conto che, della dotazione complessiva, 2 mld di euro sarebbero già destinati alla copertura, per il 2005, delle minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale, e che il bilancio annuale per l'anno in corso si limita ad indicare, in corrispondenza alla U.p.B. 4.1.5.15, un solo capitolo (3075) per sola "memoria"⁵.

Da considerare è peraltro che gli oneri di cui trattasi (art. 1, comma 3 e art.8) rivestono natura di spesa obbligatoria e che all'utilizzo del fondo si è già fatto ricorso per la copertura finanziaria dell'articolo 11, commi 1 e 3 (per 135 mln di euro) del decreto legge 14 marzo 2005, n.35, in corso di conversione. In proposito, è altresì da considerarsi che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legge n. 35, il fondo in questione è stato integrato per il 2006 per una somma pari a 19 milioni di euro.

Inoltre, si segnala la formulazione della norma, laddove alle lettere a) e b) la copertura formulata per il 2007 andrebbe indicata "a decorrere" e non per l'anno.

Il comma 3 prevede l'apposita clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

⁴ Cfr. Nota di lettura n. 122 del 2004, pagg. 11-12.

⁵ Sul punto non sono state fornite risposte. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 9 marzo 2005.

Appare opportuno ribadire⁶ a tale ultimo riguardo che, nel caso di inserimento di una clausola di salvaguardia nei termini in cui essa è stata intesa negli ultimi tempi (rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale comunicazione alle Camere dei temporanei provvedimenti di attingimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), sarebbe utile ripensare tale modalità di interpretazione della clausola dal momento che l'art. 1, comma 9, della legge finanziaria 2005 limita al 2% rispetto all'esercizio precedente l'incremento dell'utilizzo del fondo di riserva per il triennio 2005-2007. Pur essendo stato risolto nel frattempo il problema della conoscenza della base su cui calcolare l'incremento del 2%⁷, va sottolineato infatti che un tetto (derogabile solo in casi di necessità ed urgenza) all'utilizzo del fondo di riserva sembra non conciliarsi con il fatto che a carico di tale fondo possano continuare a trovare copertura, per un tempo peraltro non predeterminato, gli scostamenti tra gli oneri effettivi e quelli per i quali è stata apprestata la clausola di copertura finanziaria, soprattutto se si presume che l'incremento del 2% è calibrato su quello che può essere previsto ragionevolmente come l'incremento fisiologico dell'utilizzo del fondo in questione. Va ribadito peraltro che trattasi di oneri obbligatori.

⁶ Cfr. Nota di lettura n. 131 del 2005, pag. 5

⁷ Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della RGS, circolare n.5 del 2005, dalla quale si desume l'entità dell'utilizzo del fondo in questione per il 2005.